



Città di Castellanza

**Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50
del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

Sommario

Capo I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	4
___ Art. 1 Regole generali	4
Art. 2 Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti	4
Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni	4
Art. 4 Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti	4
Art. 5 Obblighi di trasparenza	5
Art. 6 Principio di rotazione	5
Art. 7 Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione	6
Art. 8 Deroga all'obbligo del principio di rotazione	7
Art. 9 Affidamento dell'appalto	7
Art. 10 Stipula del contratto e pubblicazione	7
Art. 11 Termine dilatorio	8
Art. 12 Esecuzione anticipata	8
Art. 13 Subappalto	9
Art. 14 Certificato di regolare esecuzione	9
Art. 15 Garanzie	9
Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA	10
Art. 16 Affidamenti diretti	10
Art. 17 Contratti riservati	10
Art. 18 Indagini di mercato	10
Art. 19 Requisiti da richiedere all'operatore	10
Art. 20 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	10
Art. 21 Verifica della congruità dell'offerta	11
Art. 22 Anomalia dell'offerta	12
Art. 23 Controllo dei requisiti	12
Art. 24 Termine di conclusione dell'affidamento diretto	14
Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	14
Art. 25 Procedure negoziate	14
Art. 26 Iter procedimentale	14

Art. 27 Fasi della procedura	15
Art. 28 Determina a contrarre.....	15
Art. 29 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare: premessa	16
Art. 30 Indagine di mercato	16
Art. 31 Elenco fornitori	17
Art. 32 Individuazione degli operatori economici da invitare	18
Art. 33 Anomalia dell'offerta.....	19
Art. 34 Invito alla procedura	19
Art. 35 Contenuto della lettera d'invito	20
Art. 36 Criteri di aggiudicazione.....	20
Art. 37 Commissione giudicatrice	20
Art. 38 Verifica dei requisiti	21
Art. 39 Termine di conclusione della procedura negoziata	21
Art. 40 Entrata in vigore	21

Capo I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP (responsabile unico di progetto), dopo le necessarie verifiche istruttorie, dovrà dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dal Libro II - Parte I - articoli da 48 a 55 - del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i., di seguito anche Codice dei Contratti, le disposizioni dello stesso, come modificate dal d. lgs. n. 209/2024.
4. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore ad € 500.000,00=, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
5. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate nel comma 4 del presente articolo, la stazione appaltante deve essere qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dell'allegato I.1 al d. lgs. n. 36/2023, s.m.i., e

comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste apposite clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- ✓ garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - ✓ garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - ✓ garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Il Comune di Castellanza verificherà, per gli appalti ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma del presente articolo, che i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice degli Appalti Pubblici, il quale stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.
In particolare sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per le procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di aggiudicazione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione sia dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte sia di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni saranno effettuate sul profilo del committente in "Amministrazione trasparente" nella sezione "Bandi e contratti" e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Art. 6 Principio di rotazione

1. Il Comune di Castellanza si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nei commi successivi e nell'art. 7 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto.
Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi stessi siano analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'elenco dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e per la soglia di valore oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico.

Art. 7 Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I - Forniture

Fascia	Importo esclusa IVA
A1	Fino a € 4.999,99=
B1	da € 5.000,00= a € 39.999,99=
C1	da € 40.000,00= a € 139.999,99=
D1	da € 140.000,00= sino alla soglia comunitaria

Settore II – Servizi

Fascia	Importo esclusa IVA
A2	fino a € 4.999,99=
B2	da € 5.000,00= sino a € 39.999,99=
C2	da € 40.000,00= sino a € 139.999,99=
D2	da € 140.000,00= sino alla soglia comunitaria

Settore III – Servizi sociali ed assimilati:

Fascia	Importo esclusa IVA
---------------	----------------------------

A3	fino a € 4.999,99=
B3	da € 5.000,00= sino a € 39.999,99=
C3	da € 40.000,00= sino a € 139.999,99=
D3	da € 140.000,00= sino a € 499.999,99
F3	Da € 500.000,00 sino alla soglia comunitaria

Settore IV - Lavori

Fascia	Importo esclusa IVA
A4	fino a € 4.999,99=
B4	da € 5.000,00= sino a € 39.999,99=
C4	da € 40.000,00= sino a € 149.999,99=
D4	da € 150.000,00= sino a € 499.999,99=
E4	da € 500.000,00= sino a € 999.999,99=
F4	da € 1.000.000,00= sino alla soglia comunitaria

Art. 8 Deroga all'obbligo del principio di rotazione

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00= oltre IVA è possibile derogare al principio di rotazione fornendo una specifica motivazione che evidenzi il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - ✓ particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - ✓ effettiva assenza di alternative;
 - ✓ accurata esecuzione del precedente appalto.

Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00=, oltre IVA, è consentito derogare alla rotazione.

Art. 9 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo quanto previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, comma 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i..

Art. 10 Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto a seguito di procedura di affidamento diretto inferiore ad € 5.000,00=, oltre IVA, per servizi, forniture e lavori avviene mediante pubblicazione della determina di aggiudicazione e invio della stessa in modalità elettronica all'operatore economico affidatario, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, s.m.i..
2. La stipula del contratto a seguito di procedura di affidamento diretto o di procedura negoziata di importo inferiore ad € 140.000,00=, oltre IVA, per servizi e forniture ed € 150.000,00=, oltre IVA, per lavori avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Qualora l'importo contrattuale fosse pari o superiore ad € 40.000,00=, oltre IVA, dovranno essere poste a capo dell'operatore economico le spese di bollo calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Trattandosi di importi soggetti ad IVA la registrazione è prevista in caso d'uso.

3. La stipula del contratto a seguito di procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad € 140.000,00=, oltre IVA, e di lavori di importo superiore ad € 150.000,00=, oltre IVA, e sino alle rispettive soglie comunitarie avviene in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, s.m.i., mediante scrittura privata.

Dovranno essere poste a capo dell'operatore economico le spese di bollo calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Trattandosi di importi soggetti ad IVA la registrazione è prevista, normalmente, solo in caso d'uso.

4. La stipula del contratto a seguito di procedura aperta per affidamenti di servizi, forniture e lavori, indipendentemente dall'importo, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, s.m.i., in forma di atto pubblico amministrativo a cura del segretario generale della stazione appaltante in veste di ufficiale rogante.

Dovranno essere poste a capo dell'operatore economico oltre le spese di bollo calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici, anche le spese di registrazione del contratto nonché i diritti di rogito spettanti al segretario generale in veste di ufficiale rogante. Detti importi andranno stimati nella determina a contrarre.

5. In caso di utilizzo di strumenti di negoziazione messi a disposizione da CONSIP, ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima. A titolo esemplificativo l'ordine diretto in MEPA, l'adesione a convenzione CONSIP o l'adesione a convenzione NECA.

Valgono le regole citate ai commi 2 e 3 del presente articolo per quel che concerne bollatura e registrazione.

6. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00= (oltre IVA) l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto.

Art. 11 Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still) ai fini della stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere stipulato nel termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione, salvo termine diverso indicato nella documentazione di gara e salvo il caso di comprovate ragioni debitamente motivate nella determina di aggiudicazione.

Art. 12 Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione

anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

2. L'esecuzione dell'appalto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, dell'art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13 Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i..
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 del Codice degli Appalti.
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il Comune di Castellanza, in osservanza di quanto stabilito dal Codice degli Appalti, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori.

Art. 14 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, di valore inferiore alla soglia europea, il Comune di Castellanza può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Castellanza non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice degli Appalti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari devono essere indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Per le procedure di cui al comma 1, quando sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 % dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto dell'affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti.
4. In caso di affidamenti diretti, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice

degli Appalti.

5. In casi, debitamente motivati, è facoltà del Comune di Castellanza di non chiedere la garanzia definitiva. In particolare la stessa può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata (forniture immediate), per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00=, oltre IVA, nonché per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i..

Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice degli Appalti e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00= per i servizi e le forniture ed € 150.000,00= per i lavori, oltre IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i., ad eccezione di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 18 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d. lgs. n. 36/2023, s.m.i., la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19 Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - ✓ l'idoneità professionale;
 - ✓ le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - ✓ le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

2. Il Comune di Castellanza invita gli operatori economici selezionati:
- a) a presentare preventivo mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00=, oltre IVA, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD);
 - b) a presentare preventivo mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore ad € 5.000,00=, oltre IVA, ed inferiore ad € 40.000,00=, oltre IVA, con successiva procedura di affidamento tramite gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma regionale di ARIA S.p.A. (SINTEL e NECA) (cd. affidamento diretto);
 - c) a presentare preventivo mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma regionale di ARIA S.p.A. (SINTEL e NECA) per appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00=, oltre IVA, e fino all'importo di € 140.000,00=, oltre IVA, per gli affidamenti di forniture e servizi, e fino all'importo di € 150.000,00=, oltre IVA, per affidamenti di lavori (cd. affidamento diretto con richiesta di più preventivi).
3. È possibile, per i RUP del Comune di Castellanza, utilizzare la procedura di cui all'articolo precedente, lettera c), anche per appalti di importo inferiore, purché ciò non determini un eccessivo aggravio della procedura e purché tale scelta sia adeguatamente motivata negli atti di gara.
4. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere con la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i.. L'affidamento a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
5. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
- a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni di scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso);
 - g) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - h) le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - i) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - j) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - k) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e la dichiarazione di inesistenza, a carico degli stessi, di cause di conflitto d'interessi, anche potenziali;
 - l) il CPV e il CUP (se nel caso);
 - m) il contratto collettivo nazionale applicabile;
 - n) gli elementi essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto e forma -quando richiesta dalla legge a pena di nullità-);
 - o) la copertura finanziaria.

Art. 21 Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio

del minor prezzo.

2. La congruità del prezzo, da parte del RUP, può essere dimostrata alternativamente e/o cumulativamente:
 - ✓ mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - ✓ mediante comparazione dei listini di mercato;
 - ✓ mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - ✓ mediante l'analisi dei prezzi praticate ad altre Pubbliche Amministrazioni.
3. La dichiarazione del RUP sulla congruità dell'offerta, va acquisita prima dell'adozione della decisione a contrarre e va inserita all'interno della stessa indicando le verifiche svolte, gli elementi di conoscenza acquisiti agli atti e le ragioni a sostegno della congruità ed idoneità del prezzo rispetto alle attività oggetto dell'affidamento.

Art. 22 Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 23 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici, per i quali vengono disposti affidamenti diretti, sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - ✓ per appalti di importo inferiore ad € 5.000,00= (oltre IVA):
 - a) gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - b) gli uffici coinvolti dovranno effettuare controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC (o tramite le certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) e delle annotazioni ANAC;
 - c) l'Ufficio Appalti e Contratti procederà mensilmente al sorteggio di un campione pari al 5% delle determine di affidamento completate nel mese precedente, distinte per settore, le cui dichiarazioni verranno sottoposte a verifica postuma.
Quando in conseguenza delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati dall'operatore economico alla stazione appaltante, l'ufficio Appalti e Contratti provvederà a darne comunicazione al relativo Settore che procederà, se del caso, alla risoluzione del contratto (se possibile) con tutte le conseguenze di legge, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva (se prevista), alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Castellanza per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
 - ✓ per appalti di importo compreso tra € 5.000,00= (oltre IVA) ed € 39.999,99= (oltre IVA):
 - a) gli operatori economici attestano con D.G.U.E. e/o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - b) i controlli andranno effettuati almeno sul 25 % delle procedure e dovranno essere effettuate

(inclusa la comunicazione degli esiti) prima della determina di affidamento. Detti controlli (richieste ed esiti) andranno conservati all'interno del fascicolo contrattuale per un eventuale successivo controllo;

- c) indipendentemente dal comma precedente, per tutti gli affidamenti, gli uffici coinvolti dovranno effettuare controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC (o tramite le certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) e delle annotazioni ANAC;
 - d) nel caso di procedure gestite su piattaforma certificata SINTEL, i relativi controlli saranno svolti direttamente dall'Ufficio Appalti Contratti, che gestisce l'intera procedura di gara, tramite il F.V.O.E. 2.0;
 - e) nel caso di procedure gestite su piattaforme certificate diverse (MEPA etc.) gli Uffici coinvolti procederanno ai dovuti controlli e, in caso di bisogno, l'Ufficio Appalti Contratti affiancherà gli stessi, nei procedimenti di richiesta, tramite il F.V.O.E. 2.0, fino a completa autonomia;
 - f) nel caso di adesione a convenzioni CONSIP, la verifica dei requisiti generali è generalmente considerata non necessaria o facoltativa per la stazione appaltante, in quanto CONSIP verifica il possesso dei requisiti in fase di abilitazione al bando e tramite controlli a campione. È comunque obbligatorio acquisire il DURC in corso di validità e chiedere le annotazioni ANAC.
- ✓ per appalti di importo compreso tra € 40.000,00= (oltre IVA) e sino a € 139.999,99= (oltre IVA) per i servizi e le forniture ed € 149.999,99= (oltre IVA) per i lavori:
- a) gli operatori economici attestano obbligatoriamente con D.G.U.E. e con dichiarazione sostitutiva integrativa di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - b) i controlli andranno effettuati sulla totalità delle procedure;
 - c) nel caso di procedure gestite su piattaforma certificata SINTEL, i relativi controlli saranno svolti direttamente dall'Ufficio Appalti Contratti, che gestisce l'intera procedura di gara, tramite il F.V.O.E. 2.0;
 - d) nel caso di procedure gestite su piattaforme certificate diverse (MEPA etc.) gli Uffici coinvolti procederanno ai dovuti controlli e, in caso di bisogno, l'Ufficio Appalti Contratti affiancherà gli stessi, nei procedimenti di richiesta, tramite il F.V.O.E. 2.0, fino a completa autonomia;
 - e) nel caso di adesione a convenzioni CONSIP, la verifica dei requisiti generali è generalmente considerata non necessaria o facoltativa per la stazione appaltante, in quanto CONSIP verifica il possesso dei requisiti in fase di abilitazione al bando e tramite controlli a campione. È comunque obbligatorio acquisire il DURC in corso di validità e chiedere le annotazioni ANAC.
2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili nel F.V.O.E. 2.0 e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.
 3. Salvo casi eccezionali, debitamente motivati, non si potrà procedere alla numerazione e pubblicazione della determinazione di affidamento/aggiudicazione prima dell'ottenimento del nulla osta per tutti i controlli effettuati e/o qualora non siano ancora decorsi 30 giorni dalle richieste stesse.
 4. Resta ferma la disciplina inerente ai controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal d. lgs n. 159/2011, s.m.i..
 5. Qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali

dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo compreso tra i tre mesi e un anno, decorrenti dall'adozione del provvedimento. La quantificazione della sospensione è determinata dal RUP della procedura.

Art. 24 Termine di conclusione dell'affidamento diretto

1. Per gli affidamenti diretti il tempo di conclusione del procedimento è pari a due mesi decorrenti dal lancio della procedura, salvo il caso di comprovate ragioni debitamente motivate nella determina di aggiudicazione.

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO

SOGLIA

Art. 25 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia sono indette per appalti di servizi e forniture del valore da € 140.000,00= e sino alla soglia europea, oltre IVA e per gli appalti di lavori del valore da € 150.000,00= e sino alla soglia europea, oltre IVA.
3. È possibile, per i RUP del Comune di Castellanza, utilizzare la procedura negoziata anche per appalti di importo inferiore, purché ciò non determini un eccessivo aggravio della procedura e purché tale scelta sia adeguatamente motivata negli atti di gara.

Art. 26 Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, qualora non venga precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non rivesta interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 140.000,00=, oltre IVA, e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice degli Appalti, la procedura negoziata deve prevedere la consultazione minima di cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
4. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00=, oltre IVA, e inferiori a € 1.000.000,00=, oltre IVA, la procedura negoziata deve prevedere la consultazione minima di cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00=, oltre IVA, e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice degli Appalti, la procedura negoziata deve prevedere la consultazione minima di dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
6. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00=, oltre IVA, è salva la possibilità di procedere con procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i..

Art. 27 Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su quattro fasi:

1. determina a contrarre;
2. svolgimento di indagini di mercato oppure consultazione dell'elenco fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo
3. confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, e scelta dell'affidatario;
4. stipula del contratto.

Art. 28 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - b) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - d) il CIG, il CUP (eventuale), il CUI (eventuale);
 - e) il CPV e il CCNL applicabile;
 - f) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (elenco o indagine di mercato);
 - h) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - i) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - j) in via residuale ed eccezionale, nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati e laddove l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni (obbligo di motivazione).
 - k) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - l) il nominativo del RUP e l'inesistenza, in capo allo stesso, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli operatori economici da invitare;
 - m) l'eventuale nominativo del DEC, dei responsabili di fase, dei collaboratori del RUP e l'inesistenza, in capo agli stessi, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli operatori economici da invitare;
 - n) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile;
 - o) nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti f), g) e h) sono già contenuti nella medesima.

Art. 29 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare: premessa

1. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'elenco fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche certificate in uso alla Stazione Appaltante. L'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette piattaforme.

Art. 30 Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico, di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente in "Amministrazione trasparente - Bandi e contratti" e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC (B.D.N.C.P.).
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - ✓ l'oggetto ed il valore dell'affidamento;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
 - ✓ i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - ✓ qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto nell'art. 31 del presente Regolamento;
 - ✓ qualora sia previsto, in via eccezionale, un numero massimo di operatori da invitare, le ragioni per

le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nell'art. 31 del presente Regolamento;

- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- ✓ le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 31 Elenco fornitori

1. L'elenco degli operatori economici di cui all'articolo precedente (di seguito "Elenco") è istituito mediante l'utilizzo dell'elenco fornitori telematico "SINTEL" e delle norme che lo disciplinano.
2. L'accesso degli operatori economici all'elenco avviene tramite la piattaforma SINTEL.
3. L'avviso dell'esistenza dell'elenco fornitori è pubblicato, a tempo indeterminato, sul profilo dell'Ente, in "Amministrazione - documenti e dati - elenco operatori economici".
4. L'elenco è aperto e valido a tempo indeterminato e, per tutto il tempo in cui lo stesso è aperto, gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione.
5. L'elenco è suddiviso in categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL.
6. L'elenco è utilizzato dagli uffici del Comune di Castellanza per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate e per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa in materia e del presente regolamento.
7. Ai fini della partecipazione alle procedure negoziate, ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale nonché, ove richiesti per la partecipazione alla singola procedura, dei requisiti minimi di:
 - ✓ idoneità professionale;
 - ✓ capacità economico finanziaria, per la quale potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionali alle soglie di affidamento. Per permettere la partecipazione anche alle imprese di nuova costituzione, in alternativa al fatturato potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - ✓ capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si concorre, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
8. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo superiore ad € 150.000,00=, oltre IVA, le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA, in vigore, per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
9. L'iscrizione all'elenco fornitori telematico SINTEL non esclude la verifica dei requisiti di cui all'art. 23 del presente regolamento in quanto l'iscrizione, a differenza delle piattaforme CONSIP e piattaforme similari, non comporta la verifica dei requisiti stessi.
10. Oltre all'elenco fornitori SINTEL, gli uffici comunali, possono liberamente attingere anche dall'elenco fornitori di altre piattaforme certificate (CONSIP, MEPA etc.) nonché dall'elenco fornitori di altre

Stazioni Appaltanti. Qualora la procedura di affidamento /aggiudicazione venga svolta sulla piattaforma SINTEL, gli operatori economici individuati dovranno, senza indugio, iscriversi all'elenco fornitori SINTEL.

Art. 32 Individuazione degli operatori economici da invitare

1. In caso di avviso di indagine di mercato:

- a) qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- b) nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, debitamente motivati, qualora il ricorso ai criteri di cui al precedente comma sia impossibile o comporti per il Comune di Castellanza oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato;
- c) l'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, ai sensi dell'art.6, comma 6, del presente Regolamento, non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

2. In caso di elenco fornitori:

- a) qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- b) nel caso di cui al comma precedente, il Comune di Castellanza, dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, debitamente motivati, qualora il ricorso ai criteri di cui al precedente comma sia impossibile o comporti per il Comune di Castellanza oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nella determina a contrarre;
- c) l'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente Regolamento, non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite utilizzo dell'elenco fornitori.

3. Sia in caso di avviso di manifestazione di interesse sia di elenco fornitori:

- a) se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, s.m.i., (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo previsto mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 del presente articolo, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto alla lettera c) dei commi 1 e 2 del presente articolo.

- b) se si è proceduto con un'integrazione al minimo previsto degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione di vincoli numerici.
4. Tra i criteri utilizzabili per la selezione degli operatori economici, da utilizzare anche cumulativamente e compatibilmente con l'art. 3 del presente regolamento, si ricordano:

Per i servizi:

- a) servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto dell'appalto;
- b) prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove deve essere svolto il servizio;
- c) requisiti di capacità economica finanziaria superiori a quanto previsto all'art. 100, comma 11, del Codice degli Appalti.

Per i lavori:

- a) lavori analoghi maggiormente attinenti a quelli oggetto dell'appalto;
- b) prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove devono essere svolti i lavori;
- c) classificazione delle attestazioni SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, come meglio individuato nei sotto criteri, da utilizzare a cascata:
 - ✓ a) sotto-criterio n. 1: possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
 - ✓ b) sotto-criterio n. 2: (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
 - ✓ c) sotto-criterio n. 3: (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria scorporabile se presente.

Art. 33 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice degli Appalti Pubblici.
3. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli atti di gara indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Art. 34 Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'elenco fornitori e formalizzati i relativi risultati, gli uffici coinvolti procederanno ad invitare gli operatori selezionati a presentare migliore offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione Comunale dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35 Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima la lettera di invito deve contenere:
 - ✓ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - ✓ i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari / tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara tramite l'utilizzo del D.G.U.E. e della Dichiarazione Integrativa Sostitutiva;
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - ✓ l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ✓ il nominativo del RUP;
 - ✓ i nominativi dei collaboratori del RUP a cui chiedere informazioni tecniche e procedurali;
 - ✓ il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - ✓ la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procederanno all'apertura della documentazione amministrativa.

Alla lettera di invito dovranno essere allegati tutti gli atti tecnico amministrativi predisposti dagli uffici coinvolti nella procedura di appalto.

Art. 36 Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice degli Appalti Pubblici.

Art. 37 Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono

valutate da una commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di membri, solitamente tre o al massimo cinque. I membri possono essere sia dipendenti del Comune di Castellanza che soggetti esterni, purché esperti del settore. Il RUP può essere membro della commissione e rivestire anche la funzione di presidente della stessa.
3. Compatibilmente con la struttura comunale, i membri delle commissioni vanno nominati garantendo adeguate competenze tecniche, rotazione del personale e trasparenza.
4. Le sedute della commissione e le relative attività devono essere verbalizzate.
5. Le procedure negoziate sono svolte in modalità telematica utilizzando la piattaforma certificata di Regione Lombardia denominata SINTEL o di Acquisti in Rete PA (CONSIP).
Nel rispetto della giurisprudenza consolidata nelle gare telematiche non è più obbligatoria la seduta pubblica fisica per l'apertura delle buste amministrativa ed economica. L'ambiente digitale certificato garantisce nativamente l'intangibilità dei plichi, la segretezza delle offerte e la tracciabilità millimetrica di ogni operazione effettuata dal RUP e/o responsabile di fase.
Ne consegue che la Stazione Appaltante **può** scegliere di svolgere le fasi di apertura in seduta riservata telematica, a patto di garantire la successiva pubblicazione dei verbali.
Viene comunque sempre garantita la partecipazione degli operatori economici che ne facciano richiesta.

Art. 38 Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 39 Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - ✓ 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - ✓ 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione al migliore offerente, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio

Comunale, il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Il presente regolamento resta inoltre pubblicato sul sito internet del Comune sino alla sua modifica e /o abrogazione nell' apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente".

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e alla regolamentare statale.
3. Le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute alla normativa di legge e alla regolamentazione statale, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevalgono automaticamente sul presente Regolamento senza necessità di apposito recepimento.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono prive di efficacia le precedenti norme comunali che disciplinano la materia oggetto dello stesso.